

(N. 2062)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1957 (V. Stampato N. 2454)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 LUGLIO 1957

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il 1° comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già sostituito con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1954, n. 543, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1950-1951 e fino all'esercizio 1964-65 incluso i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle regioni e province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646,

relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ».

#### Art. 2.

L'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già modificato con l'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e con l'articolo 2 della legge 15 luglio 1954, n. 543, è sostituito dal seguente:

« I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti alla approvazione di un Comitato di Ministri designato dal Consiglio dei Ministri.

Per l'attuazione di tale programma è autorizzata la spesa di lire 408 miliardi.

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi in dipendenza degli impegni da assumere in ap-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

plicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sarà stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1957-1958, di lire 30 miliardi per gli esercizi 1958-1959 e 1959-60, di lire 34 miliardi per gli esercizi 1960-61 e 1961-62 e di lire 38 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1964-1965. Detta autorizzazione di spesa sarà ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'agricoltura e foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'articolo 1.

Con decreti da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate. Peraltro, nei limiti della competenza attribuita ai provveditori regionali alle opere pubbliche dall'articolo 2 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, si applica il disposto dell'articolo 8 del decreto medesimo.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

## Art. 3.

All'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'articolo 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

« Lo Stato potrà assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti debbono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrapposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi al contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1948, n. 589 e successive modificazioni.

La dichiarazione della impossibilità per i Comuni di garantire i mutui con la sovrapposta fondiaria è fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto.

In coordinazione con quanto disposto nei precedenti commi, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche (di cui agli stessi commi) da autorizzare a termine dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1948, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso, non potrà essere inferiore a lire 100 milioni.

L'assunzione da parte dello Stato degli oneri a carico dei Comuni, a' termini dei commi precedenti, comporta l'impegno da parte della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

Il Ministero del tesoro, in applicazione delle norme citate nei precedenti commi, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede alla anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori ».

## Art. 4.

Con le modalità stabilite dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, e sui fondi indicati dall'articolo 2 della presente legge, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico anche la costruzione di funivie che allaccino alla rete viabile capoluoghi di Comuni, o frazioni amministrative di almeno 300 abitanti, attualmente privi di ogni collegamento, e per i quali la costruzione di una strada di accesso risulti particolarmente difficile e onerosa.

## Art. 5.

L'inclusione di opere nel programma di lavori previsto dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ne implica l'assunzione a integrale carico dello Stato quando anche si tratti di opere che, ai sensi delle leggi in vigore, siano in parte a carico degli enti locali, qualora il Comitato dei ministri non decida l'assunzione di esse a carico soltanto parziale dello Stato, a' termini del secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1952, n. 10.

Nei Comuni classificati montani, a' sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, che siano inferiori a 10.000 abitanti, le opere incluse nel

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

programma sono sempre assunte a totale carico dello Stato. Il relativo decreto è emesso dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, previo parere del Comitato tecnico-amministrativo, ed è sottoposto al controllo preventivo degli uffici speciali di ragioneria e degli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche.

Sono abrogati i commi sesto e settimo dell'articolo 2, modificato, della legge 10 agosto 1950, n. 647.

I commi terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ed i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 della legge stessa, modificati dall'articolo 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, si applicano esclusivamente ai casi di opere di cui sia stata decisa l'assunzione a parziale carico dello Stato.

## Art. 6.

Quando il progetto di un'opera assunta a totale carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo, sia stato redatto, previa autorizzazione dell'ufficio del Ministero dei lavori pubblici competente per territorio, dall'ente locale interessato, la relativa spesa, per un importo non superiore al 2 per cento del costo previsto dell'opera, viene parimenti assunta a carico dello Stato.

## Art. 7.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, al fine di anticipare l'esecuzione dei lavori può procedersi all'appalto degli stessi ripartendo su più esercizi l'onere della relativa spesa.

L'impiego dei ribassi d'asta per il finanziamento di perizie suppletive, necessarie per il completamento delle opere cui si riferisce l'appalto, è disposto con decreto del Provve-

ditore regionale alle opere pubbliche, previo parere del Comitato tecnico amministrativo.

## Art. 8.

Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengano a costituirsi sul territorio di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

Il riconoscimento di località economicamente depressa, ai fini del comma precedente, è fatto con deliberazione del Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà estendere i benefici anche a Comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria.

Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre cento operai.

## Art. 9.

Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi onde provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.